



COMUNE DI MALGRATE
Provincia di Lecco

Settore Commercio

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE**

(L.R. 30 del 24 DICEMBRE 2003)

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 43 del 27.11.2006**

INDICE

| | |
|---|---------|
| 1. CARATTERISTICHE DI MALGRATE | pag. 3 |
| 2. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI | pag. 5 |
| 2.1. situazione esistente | |
| 2.2. calcolo popolazione residente e fluttuante | |
| 2.3. reddito e consumi | |
| 3. CONTINGENTAMENTO NUMERICO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO PUBBLICO SECONDO IL CALCOLO DEI VECCHI PARAMETRI NUMERICI | pag. 6 |
| 4. Capitolo I – Disposizioni Generali | pag. 8 |
| 5. Capitolo II – Criteri di programmazione e di sviluppo | pag. 9 |
| 6. Capitolo III – Autorizzazioni | pag.13 |
| 7. Capitolo IV – Modalità operative | pag. 17 |

CARATTERISTICHE DI MALGRATE

Malgrate è un Comune di piccole dimensioni della provincia di Lecco. Il territorio comunale confina con i comuni limitrofi di: Lecco, Valmadrera, Galbiate.

E' situato sulla strada statale Milano-Como-Lecco, immediatamente alle porte del capoluogo di provincia, tanto da essere considerato un quartiere centrale di Lecco.

Il territorio comunale è diviso in 4 zone:

Malgrate Gaggio

Vecchio nucleo

Malgrate Porto

Zona Fabusa

La popolazione è in costante aumento, come testimoniano i seguenti dati:

Nel 1981 la popolazione contava 3941 abitanti, composta da n. 1350 famiglie, con una media di n. 2,9 componenti per famiglia e saliva a n. 4148 abitanti nel 1991, composta da n. 1569 famiglie, con una media di n. 2,6 abitanti per famiglia

Anno 2001 4219 abitanti di cui 1706 famiglie con una media di 2,4

Anno 2002 4195 abitanti di cui 1707 famiglie con una media di 2,4

Anno 2003 4208 abitanti di cui 1703 famiglie con una media di 2,4

Anno 2004 4233 abitanti di cui 1722 famiglie con una media di 2,4

31/12/2005 4280 abitanti di cui 1759 famiglie con una media di 2,4

stima popolazione per zone al 31/12/2005

| ZONE | ABITANTI | % |
|-----------------|----------|-------|
| MALGRATE GAGGIO | 2018 | 47,15 |
| VECCHIO NUCLEO | 579 | 13,53 |
| MALGRATE PORTO | 584 | 13,65 |
| ZONA FABUSA | 1099 | 25,67 |

Gli insediamenti scolastici presenti nel Comune sono costituiti da:

1 scuola materna privata con un totale n. 110 iscritti

1 scuola elementare con un totale di n. 196 iscritti

1 scuola media con un totale di n. 127 iscritti

Assetto viario delle infrastrutture di traffico

Malgrate rappresenta lo stretto collegamento per l'ingresso al centro del Comune di Lecco attraverso i due ponti: Kennedy e Ponte Vecchio, che sorgono sui confini del territorio malgratese.

Le principali vie di comunicazione che collegano Malgrate con il capoluogo e gli altri comuni confinanti, sono costituite da:

la statale 36, che attraversando il comune di Valmadrera giunge a Malgrate e quindi al Comune di Lecco con ingresso per il capoluogo sul ponte Kennedy; la strada Provinciale 72 che sopraggiungendo da Merate, per i comuni di Airuno, Olginate, Garlate, Pescate giunge a Malgrate e trova il primo ingresso al centro del capoluogo attraverso il Ponte Vecchio.

Programmazione dello sviluppo

Per i prossimi anni, nel breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socio-economici significativi anche per la rete degli esercizi di ristorazione e bar.

- I lavori di riqualificazione della quadreria di via S. Dionigi per l'utilizzo della struttura per concerti, mostre, sala proiezione e teatro.
- I lavori di riqualificazione del lungolago. A tale scopo è stato indetto un concorso di idee, dal quale è emerso un progetto vincitore e numerose idee per la riqualificazione.
- L'avvio delle attività sportive agonistiche e amatoriali nel nuovo Palazzetto dello sport, con un notevole afflusso di pubblico e atleti.
- Le attività e le competizioni programmate per la stagione sportiva 2006 sono numerose anche il sabato e la domenica.
- La bonificazione dell'area "ex cava Lorenzina", riqualificazione dei campi sportivi di via Foscolo, con possibile insediamento di strutture per il tempo libero e attività equestri e di un bar trattoria.

Altri dati socio-economici

La situazione della popolazione attiva e degli addetti alle unità locali, al censimento dell'industria e commercio, servizi e artigianato 1991/2001, era la seguente:

| 1991 | UNITA' LOCALI | ADDETTI | ADDETTI/U.LOCALI |
|-----------------|---------------|---------|------------------|
| INDUSTRIA | 68 | 376 | 5,53 |
| COMMERCIO | 125 | 418 | 3,34 |
| ALTRE ATTIVITA' | 123 | 235 | 1,91 |

| 2001 | UNITA' LOCALI | ADDETTI | ADDETTI/U.LOCALI |
|-----------------|---------------|---------|------------------|
| INDUSTRIA | 60 | 239 | 3,98 |
| COMMERCIO | 68 | 288 | 4,24 |
| ALTRE ATTIVITA' | 111 | 372 | 3,35 |

Complessivamente possiamo notare che nel decennio 1991/2001 la popolazione attiva è diminuita per industria e commercio, mentre ha avuto un incremento per le altre attività

Differenze 1991/2001

| | UNITA' LOCALI | ADDETTI | % ADDETTI |
|-----------------|---------------|---------|-----------|
| INDUSTRIA | -8 | -137 | - 36,44 |
| COMMERCIO | -57 | -130 | -31,10 |
| ALTRE ATTIVITA' | -12 | +137 | +58,30 |

ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

Situazione esistente

Al 31 dicembre 2005 la rilevazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in base alla classificazione della vecchia normativa, si presenta nel seguente modo:

| Zone Esercizi | Vecchio nucleo | Fabusa | Gaggio | Porto |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Tipologia A | 1 | | | |
| Tipologia A+B | 2 | | | |
| Tipologia B | 3 | 2 | 1 | 1 |
| TOTALE | <u>6</u> | <u>2</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |
| Circoli privati 1 | | | | |
| Licenze disponibili 1 | | | | |

Sono assenti esercizi di tipo C ed esercizi di tipo D

Rapporti Popolazione/Esercizi al 31/12/2005

| Esercizi Zone e abitanti x zona | Ristorazione A / A+B | Bar B | Totale |
|------------------------------------|-------------------------|----------|--------|
| Vecchio nucleo 579 | 193 | 193 | 97 |
| Fabusa 1099 | | 550 | 550 |
| Gaggio 2018 | | 2018 | 2018 |
| Porto 584 | | 584 | 584 |
| MALGRATE 4280 | 1427 | 611 | 428 |
| (dati 31/12/2004) | | | |
| Provincia di Lecco-Como* | 530 | 380 | 225 |
| Provincia di Bergamo* | 560 | 390 | 240 |
| Regione Lombardia | 640 | 380 | 240 |
| ITALIA | 610 | 405 | 243 |

*stima

Calcolo popolazione residente e fluttuante al 31/12/2005

Popolazione residente 4280
 Previsione di popolazione insediabile 200

Mercato settimanale del martedì mattina

Persone 200 al giorno x 50 settimane =

10.000 presenze all'anno

pari a 27 abitanti non residenti

27

Presenza di 3 fiere e manifestazioni oltre
 le presenze alberghiere: 20.000 presenze l'anno
 pari a 55 abitanti non residenti 55
 In transito sulle strade di intenso traffico e
 Lungo la litoranea verso Bellagio, con un flusso
 totale di circa 40.000 veicoli giornalieri (PTCP
 provincia di Lecco), di cui si considera il 2% di
 gravitazione pari a 800 abitanti non residenti 800
 Totale residenti e fluttuanti 5362

Reddito e consumi

Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito:

REDDITO DISPONIBILE PRO-CAPITE (Euro)

| | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | % 2004/1996 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Provincia di Lecco | 13.430 | 15.233 | 15.297 | 15.612 | 15.746 | 16.000 | +19.1 |
| Regione Lombardia | 14.747 | 16.232 | 16.462 | 16.543 | 16.680 | 17.100 | +16% |

REDDITO PRO-CAPITE COMUNE DI MALGRATE

| | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|--------|--------|--------|
| MALGRATE | 18.545 | 18.226 | 18.846 |

VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO

Secondo stime proposte dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, il volume d'affari complessivo è dato dal ricavo minimo d'esercizio fissato in

€ 240.000 x 3 E.P. (TIPO A - A+B) = € 720.000
 € 143.000 X 7 E.P. (TIPO B) = € 1.001.000

Totale Volume d'affari nel Comune = € 1.721.000

PRESUNTO REDDITO SPENDIBILE PRO - CAPITE 2003 € 8.404,53

(vedasi tabella allegata)

di cui per spese pasti fuori casa il 7,18% cioè € 603,44

CONTINGENTAMENTO NUMERICO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO PUBBLICO SECONDO IL CALCOLO DEI VECCHI PARAMETRI NUMERICI

Totale reddito spendibile reale

Reddito spendibile pro-capite € 603,44 moltiplicato

Per i 5362 residenti e non, determina una

domanda di consumi pari a € 3.235.645,28

$\frac{\text{Reddito spendibile reale}}{\text{Volume d'affari complessivo}} = \frac{€ 3.235.645,28}{€ 1.721.000} = 1,881$

Coeff. Moltiplicato x n. esercizi = 1.881 x 10 = n. max. esercizi 18,81

$\frac{\text{n. massimo di esercizi}}{\text{n. abitanti}} = \frac{18,81}{5362} = 0,0035$ indice economico

$$\frac{\text{Popolazione} \times \text{indice economico}}{\text{n. E. P.}} = \frac{5362 \times 0,0035}{10} = 1,88$$

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattamento e svago è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. 7/17516 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003".

La L.R. 30/2003 non si applica:

- Alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo"), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, partecipanti a manifestazioni, convegni... organizzati nelle strutture stesse;
- Alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 "Disciplina dell'agriturismo"; L.R. 31 gennaio 1992 n. 3 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio"), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
- Ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235), fatto quanto previsto dall'art. 22, comma 1 della L.R. 30/2003.

Articolo 2 –Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un triennio a partire dalla data della loro approvazione; alla scadenza si intendono automaticamente prorogate di validità fino all'entrata in vigore di nuove norme aggiornate.

Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.

Articolo 3 –Osservanza delle norme regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti i piani e regolamenti comunali vigenti, in particolare le norme dello strumento urbanistico vigente, ivi compreso l'azzonamento acustico, quelle di Polizia Urbana e quelle igienico sanitarie.

I locali nei quali si svolge l'attività di somministrazione andranno, inoltre, sottoposti all'accertamento dei requisiti di sorveglianza dei locali, previsti dal Decreto Ministero dell'Interno n. 564 del 17/12/1992.

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 4 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

1. Vecchio nucleo
2. Fabusa
3. Malgrate Gaggio
4. Malgrate porto

Articolo 5 – Tipologia delle attività

Ai sensi dell' art. 3 della LR n. 30 del 2003, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da **unica tipologia**.

Ai soli fini statistici e per la determinazione degli orari d'esercizio, di cui al successivo art. 15, gli esercenti sono tenuti a dichiarare in quale delle sottostanti categorie intendono collocare la propria attività, eventualmente anche indicando due tipologie, assegnando comunque ad una la prevalenza, quali:

- a) **ristorante, trattoria osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) **esercizi con cucina tipica lombarda**: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale e regionale;
- c) **tavole calde, self service, fast food e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) **pizzerie e simili**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) **bar gastronomici e simili**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) **bar-caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) **Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche

tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

- i) **Disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili:** esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che né caratterizzano l'attività;
- l) **discoteche, sale da ballo, locali notturni:** esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) **stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione:** esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

Per i soli esercizi di cui alle lettere l) ed m), non si applica la programmazione comunale in materia, ma ai fini della valutazione dei criteri di cui alla lettera a), comma 4, art. 8 della LR n. 30 del 2003, la superficie di vendita relativa alla somministrazione non potrà essere inferiore a mq. 40.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

In caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio.

Articolo 6 – Inapplicabilità dei criteri

La programmazione non si applica:

- agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi...
- agli esercizi posti all'interno di aree di servizio nelle strade extra-urbane principali;
- a mense aziendali, spacci annessi ed aziende, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme...;
- nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- ai servizi a domicilio del consumatore;
- alle attività temporanee;
- all'interno delle strutture culturali e di svago; musei, teatri, cinema, sale concerto.

Articolo 7 – Opportunità di sviluppo

1. Riapertura albergo IL GRISO con autorizzazione per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. Recente apertura bar all'interno del Palazzetto dello Sport di via Gaggio;

3. Bonificazione di tutta l'area nella zona della "ex cava Lorenzina", riqualificazione dei campi sportivi di via Foscolo, con possibile realizzazione di strutture per il tempo libero ed attività equestri e ristrutturazione della vecchia cascina "Gaggio" e l'eventuale apertura di un bar - trattoria.

Articolo 8 - Criteri per la concessione delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni l'Amministrazione Comunale riserva un contingente di n. 4 autorizzazioni.

Articolo 9 - Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compreso il retrobanco; vanno esclusi i bagni, i depositi, le scale e qualsiasi altra superficie non destinata specificatamente alla somministrazione.

E definita superficie aperta al pubblico l'area adiacente, o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata ed utilizzata per il posizionamento di tavoli, sedie o altro che consentano la sosta degli avventori per la consumazione degli alimenti/bevande.

Articolo 10 - Ampliamento

L'ampliamento della superficie dei locali di somministrazione o della superficie aperta al pubblico, come definita nel precedente articolo, è soggetta alla sola comunicazione al Comune, da presentare direttamente o tramite raccomandata, e può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale.

Nella comunicazione dovrà essere contestualmente dichiarato di aver rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.

Articolo 11 - Trasferimenti

Il trasferimento di un esercizio è soggetto a richiesta di autorizzazione al Comune competente per il territorio; è di norma concesso, a condizione che i locali rispettino i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, prevenzione incendi e sicurezza.

Nel caso in cui il territorio comunale sia suddiviso in zone commerciali, il trasferimento è consentito solo se l'esercizio è attivo nel sito da almeno 5 anni.

Articolo 12 – Impatto acustico

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago che pratichino la somministrazione di alimenti e bevande, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia delle quiete secondo le indicazioni del Comune.

Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell' ARPA competente. A tal fine dovrà essere trasmessa al Comune la documentazione di impatto acustico nonché l'eventuale adeguamento dei locali.

In ogni caso l'uso degli strumenti musicali e degli apparecchi per la riproduzione sonora è consentito:

- a) Fino alle ore 24.00 per gli esercizi che siano provvisti di sistemi di contenimento dell'impatto acustico;
- b) Fino alle ore 23.00 per gli altri esercizi.
- c) Eventuali deroghe potranno essere concesse da Ordinanza Sindacale.

Articolo 13 – Tutela ambientale

L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità dell'art. 15 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16 gennaio 2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003 n. 306 e al D.P.C.M. 23.12.2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con scritta "Vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare".

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- pareti a tutt'altezza su 4 lati;
- porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa;
- adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa "area fumatori", integrata da altri cartelli luminosi con la dizione "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di ventilazione;
- passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- aria non ricaricabile ed espulsa all'esterno;
- portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona;
- indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadro;
- depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti;
- progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto deve essere indicato all'ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 14 – Norme urbanistico-edilizie

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso previste dal PRG e dei relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie alle quali è necessario adeguarsi prima dell'inizio dell'attività o comunque entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15 – Orari di esercizio dell'attività

L'orario d'esercizio delle attività di somministrazione è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, può essere articolato in funzione dell'attività prevalente che l'esercente intende svolgere.

In ogni caso, l'orario massimo di apertura non può eccedere la seguente fascia oraria:

- a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 7,00 e le ore 2,00 per gli esercizi che, contigualmente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività d'intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

Gli esercenti sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune in merito agli orari che intendono esercitare, nonché ad esporre l'orario di apertura al pubblico.

Il Comune, ai sensi della LR n. 30 del 2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Articolo 16 – Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio ed il trasferimento di sede di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria ed è valevole solo per i locali in essa indicati.

In ogni caso, è consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali e/o temporanee, fatte salve le prescrizioni di cui al presente atto.

Articolo 17 – Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Chiunque intenda esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 5 delle L.R. n. 30 del 2003.

Non possono esercitare l'attività coloro i quali:

- sono stati dichiarati falliti;
- hanno riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a due anni;
- hanno riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o del commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VII. Capo II del codice penale;
- sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di Prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalle Legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci membri del Consiglio di Amministrazione, se presente.

Inoltre, l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare, Legale Rappresentante o delegato.

Articolo 18 – Elementi della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata, o spedita con raccomandata, all'ufficio deputato dal Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero

di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n .30 del 2003;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal DPR n. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammesso allegare copia di un documento d'identità.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

L'esame delle domande avviene in ordine cronologico di arrivo, attestato dalla data e dal numero di protocollo.

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alla disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività, all'autorizzazione sanitaria dei locali, né alla comunicazione della persona preposta all'esercizio da parte del richiedente all'atto della domanda.

Eventuali cause dell'irregolarità o incompletezza delle richieste di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento di sede, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni, di cui all'articolo 9, comma 7 della L.R. n. 30 del 2003 rimarrà sospeso.

Articolo 19 - Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione, devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; delle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio, ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato dal Comune;

- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal *Piano Regolatore Generale* (PRG) vigente e dalle relative norme tecniche di attuazione;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico, in base ai disposti della Legge 447/1995 e DPCM 14.11.1997;
- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che l'ufficio deputato dal Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a),b),c),f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9, comma 8 della LR n. 30 del 2003.

Articolo 20 -Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile di Servizio, in base ai criteri delle presenti norme ed a quelli dettati dalle vigenti disposizioni in materia.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio avviene entro 45 giorni dalla data di presentazione a protocollo della richiesta di autorizzazione.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL ed alla CCIAA territoriale competenti.

Articolo 21 - Diniego dell'autorizzazione

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivato e trasmesso per raccomandata A/R entro 45 giorni dalla data di presentazione a protocollo della richiesta di autorizzazione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di diniego.

Articolo 22 - Termini per l'attivazione degli esercizi

Prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il titolare dell'esercizio deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitarie, nonché con le disposizioni sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto entro 24 mesi ad iniziare l'attività, salvo casi di comprovata necessità, quali:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste di autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione edilizia dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo abilitativo.

Articolo 23 – Sospensione dell'attività

Il titolare di autorizzazione amministrativa per la Somministrazione di alimenti e bevande, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 30 giorni, deve far pervenire apposita richiesta scritta al Responsabile del Servizio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, depositando l'autorizzazione presso gli Uffici Comunali, contestualmente alla sospensione dell'attività.

In qualsiasi momento l'attività può essere ripresa, dandone preventiva comunicazione al Comune.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'avvenuta sospensione dell'attività di un esercizio senza averne ricevuto la comunicazione o il deposito dell'autorizzazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all'art. 16 della LR n. 30/2003.

CAPITOLO IV – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 24 – Commissione

Il Comune, non avendo nominato una commissione consultiva comunale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 30/03, farà riferimento alla commissione istituita presso la Comunità Montana del Lario Orientale

La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a:

- programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- criteri e norme generali per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni;
- orari di esercizio;
- programmi di apertura delle attività di somministrazione.

Articolo 25 – Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

Qualora nell'ambito del locale sia effettuato servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi, prescritte dall'esercente, debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Articolo 26 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 27 – Limitazioni

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell'ambito di fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

Articolo 28 – Estensione dell'attività

Gli operatori esistenti che intendono estendere l'attività alla ristorazione (denominazioni a, b, c, d) devono:

- aggiornare l'autorizzazione sanitaria
- frequentare corsi di aggiornamento professionale previsti da specifica delibera della Giunta Regionale o dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2003 n. 12 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene o sanità pubblica"
- provvedere a effettuare la relativa comunicazione al Comune.

Articolo 29 – Autorizzazioni temporanee

In occasioni particolari, a seguito di particolari manifestazioni, è consentito il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio è subordinato alla verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della LR n. 30 del 2003, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza ed al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del competente ufficio ASL.